

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1290-A)
Urgenza

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE MORINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 1965

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere alla Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione che viene sottoposta all'approvazione del Senato, rappresenta un essenziale completamento del sistema degli accordi costitutivi dell'Unione dell'Europa Occidentale (Trattato di Bruxelles, firmato originariamente il 17 marzo 1948 e modificato dagli accordi di Parigi del 23 ottobre 1954) e particolarmente di quella parte di esso che ne forma in certo modo il fulcro: le limitazioni degli armamenti convenzionalmente imposte ai Paesi dell'Unione (limitazione che per uno di detti Paesi, la Repubblica federale di Germania, giungono fino al divieto assoluto di costruire armi e strumenti bellici di determinati tipi) e l'istituzione di un organo specificamente incaricato di controllare l'osservanza di tali limitazioni da parte degli Stati interessati (L'Agenzia di controllo degli Armamenti).

L'attività dell'Agenzia (la quale consiste essenzialmente in visite ed ispezioni presso le Forze armate nonché presso i depositi e gli stabilimenti industriali) si è svolta finora, di necessità, nella forma provvisoria, e ovviamente non abbastanza efficace, nei cosiddetti « esercizi di controllo », consistenti in ispezioni precedute da preavviso al Governo interessato.

Perchè però i controlli possano aver luogo in maniera effettiva occorre, anzitutto, che ciascuna delle Parti contraenti emani, nel proprio ordinamento interno, norme tali da assoggettare obbligatoriamente i reparti delle Forze armate, i depositi e gli stabilimenti « ad ispezioni senza preavviso ». E occorre, in secondo luogo, che siffatta limitazione della sovranità nazionale sia accompagnata dalla istituzione, nel quadro dell'UEO, di un organo giurisdizionale incaricato della protezione di quei diritti od interessi privati che possano essere lesi da eccessi o abusi di poteri imputabili all'Agenzia od ai suoi funzionari.

Superfluo sottolineare la eccezionale portata politica e pratica della Convenzione in esame, la cui entrata in vigore, mentre darebbe piena e concreta attuazione al siste-

ma degli accordi UEO, fornirebbe il primo esempio concreto di un sistema di limitazioni degli armamenti assoggettato ad un effettivo controllo sovranazionale.

Mancano tuttavia ancora, perchè la Convenzione divenga operante, le ratifiche dei Governi italiano e francese (gli altri Governi dell'UEO hanno tutti già depositato, fra il 1960 ed il 1963, i rispettivi strumenti di ratifica).

Occorre notare che tale circostanza è stata ripetutamente messa in rilievo — ed in tono di crescente deplorazione — dall'Assemblea dell'UEO nelle sue ultime sessioni, nel corso delle quali si sono venute moltiplicando le Raccomandazioni tendenti a provocare una sollecita ratifica dell'accordo da parte del nostro Paese e della Francia (Raccomandazione n. 93 del giugno 1963; Raccomandazione n. 109 del giugno 1964; Raccomandazione n. 120 del giugno 1965).

Inoltre nella sua ultima sessione, tenuta a Parigi al principio del giugno scorso, l'Assemblea ha adottato una « Risoluzione » con la quale si chiede ai Governi della Francia e dell'Italia « di far conoscere le misure previste per una prossima ratifica della Convenzione »; nonché una « direttiva » con cui il Presidente dell'Assemblea è stato incaricato di notificare alle Camere dei sette Parlamenti nazionali, sulla scorta di un rapporto presentato in argomento dalla Commissione Difesa ed Armamenti dell'Assemblea, « che, ad avviso dell'Assemblea della Unione dell'Europa occidentale talune delle disposizioni fondamentali del Trattato di Bruxelles modificato sono rimaste lettera morta, e che, per questo fatto, gli intendimenti dei Parlamenti che hanno ratificato tale Trattato non sono stati rispettati ».

Al riguardo è da osservare che l'atteggiamento del Governo italiano è stato costantemente nel senso di adoperarsi in ogni maniera perchè questa essenziale cerniera degli accordi UEO divenisse operante al più presto. In tale senso si era espresso formalmente nel giugno del 1963, davanti all'Assemblea UEO, il Sottosegretario di Stato onorevole Edoardo Martino. Ed in effetti, fin dal 13 febbraio 1963, la Camera dei deputati aveva potuto approvare il disegno

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di legge di ratifica; si dovette unicamente allo scioglimento delle Camere se il provvedimento non potè essere esaminato dal Senato e venne dichiarato decaduto. La ratifica della Convenzione, che viene ora pre-

sentata alla nostra Commissione, appare dunque, alla luce di quanto precede, tanto più urgente.

MORINO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957, concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli ar-

mamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 23 della Convenzione stessa.